



ARRR S.p.A.	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA	
Revisione	Data	Tipo modifica
0	27/03/2024	Prima emissione

## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA**

### **I N D I C E**

#### **CAPO I**

##### **DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Obblighi di trasparenza
- Art. 5 – Principio di rotazione
- Art. 6 – Deroga all’obbligo di rotazione
- Art. 7 – Affidamento dell’appalto
- Art. 8 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 10 – Garanzie

#### **CAPO II**

##### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

- Art. 11 – Affidamenti diretti
- Art. 12 – Indagini informali di mercato
- Art. 13 – Decisione di contrarre
- Art. 14 – Requisiti da richiedere all’operatore economico
- Art. 15 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 16 – Controllo dei requisiti
- Art. 17 – Disposizioni finali

**CAPO I**  
**DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

**Premesse**

**Art. 1**

**Regole generali**

1. La Società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. (di seguito A.R.R.R. S.p.A.) è una Società in *house* interamente partecipata da Regione Toscana ai sensi della Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 “Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25.”
2. In virtù del Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica) e come disciplinato dal D.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito Codice) all’articolo 13 comma 6 Allegato 1.1, essa è tenuta ad operare nel rispetto del Codice medesimo per le procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture.
3. Secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 1 dell’Allegato II.I del Codice, le Stazioni appaltanti - nel rispetto dei propri ordinamenti - possono dotarsi di un regolamento per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
4. Anche se si tratta di una facoltà, per una maggior trasparenza e armonizzazione delle procedure si ritiene di adottare questo regolamento in sostituzione di quello attualmente vigente alla luce della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti entrata a pieno regime dal 01/01/2024.
5. A.R.R.R. S.p.A. in virtù degli indirizzi impartiti da Regione Toscana è tenuta a svolgere le procedure di acquisizione di beni e servizi utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START). In subordine A.R.R.R. S.p.A. può avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
6. Il presente Regolamento indica le modalità, i limiti di importo e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di forniture e servizi nell’ambito dell’attività di A.R.R.R. S.p.A. Gli importi di volta in volta determinati sono da intendersi al netto dell’IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell’operatore economico.
7. Per ogni procedura il Dirigente dell’unità organizzativa nomina con proprio atto il Responsabile Unico del Progetto ( di seguito RUP) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, del Codice.
8. Il RUP di norma è un lavoratore dipendente di ruolo di A.R.R.R. S.p.A., anche di qualifica non dirigenziale, con adeguata competenza in relazione ai compiti affidati.
9. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché le forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
10. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP nominato, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell’assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo e dell’iter seguito per la scelta dell’affidatario.
11. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
12. Restano fermi il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contratti pubblici L. R. 38/2007 (*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.*) e *s.s.mm.i.i.* ed i relativi

regolamenti di attuazione DPGR 30/R/2008 e s.s.mm.ii e 45/R/2008 e s.s.mm.ii limitatamente alle parti compatibili con il nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023.

## **Art. 2**

### **Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia**

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice (artt. 1-12) ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;

c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;

e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo

settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### **Art. 3**

#### **Divieto di frazionamento**

1. L'importo stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

### **Art. 4**

#### **Obblighi di trasparenza**

1. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, “Società Trasparente”, sezione “Bandi e contratti” attraverso il link ipertestuale che reindirizza alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici secondo il principio del *once only*.
4. Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, della disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice e secondo quanto delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023), l’aggiudicazione è ricompresa nella fase di affidamento e la conseguente comunicazione dell’esito dovrà essere effettuata tramite piattaforma certificata di affidamento per la quale A.R.R.R. S.p.A. utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata START messa a disposizione da Regione Toscana.

#### **Art. 5**

##### **Principio di rotazione**

1. A.R.R.R. S.p.A. si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione, quando applicabile, opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell’articolo 6 e nell’articolo 16 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

#### **Art. 6**

##### **Deroga all’obbligo di rotazione**

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. È consentito derogare al principio di rotazione per affidamenti inferiori a 5.000,00 euro così come previsto dall’art.49 comma 6 del Codice e ss.mm. ii.
3. In caso di assegnazione dell’appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere delle seguenti condizioni che devono essere contestuali e non alternative:
  - a) effettiva assenza di alternative;
  - b) accurata esecuzione del precedente appalto.

#### **Art. 7**

##### **Affidamento dell’appalto**

1. L’affidamento dell’appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate Regolamento per i controlli a campione adottato da A.R.R.R. S.p.A.

## **Art. 8**

### **Stipula contratto e pubblicazione**

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (Ordine diretto), tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a 20.000,00 euro, sino 139.000,00 euro per servizi e forniture, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (Lettera di stipula), tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. In caso di utilizzo del mercato elettronico (Mepa/Consip) il contratto è stipulato mediante le regole della piattaforma medesima.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.
5. Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto indipendentemente dall'importo e dalla piattaforma digitale utilizzata per l'acquisizione, il RUP è obbligato ad effettuare il monitoraggio attraverso il SITAT (Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana) messo a disposizione dall'Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Toscana.

## **Art. 9**

### **Certificato di regolare esecuzione**

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea, il RUP o il Direttore dell'esecuzione, se nominato, rilasciano il certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **Art. 10**

### **Garanzie**

1. Negli affidamenti diretti di valore inferiore alle soglie europee, A.R.R.R. S.p.A. non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 in ottemperanza a quanto disposto all'art. 53 comma 1 del Codice.
2. La garanzia definitiva eventuale è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.
3. In casi debitamente motivati è facoltà del RUP non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
4. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore a 10.000,00 euro e infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

## **CAPO II**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 11**

##### **Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dal RUP, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino a 139.999,00 euro per i servizi e le forniture al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 12**

##### **Indagini informali di mercato**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento, il RUP può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

#### **Art. 13**

##### **Decisione di contrarre**

1. Nel caso di affidamento diretto si procede tramite la sola Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023.
2. Nella Decisione di contrarre devono essere specificati i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'affidamento;
  - b) l'importo;
  - c) il fornitore;
  - d) le ragioni della scelta del fornitore;
  - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
  - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (se del caso).

#### **Art. 14**

##### **Requisiti da richiedere all'operatore economico**

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
  - a) l'idoneità professionale;
  - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;

- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- d) le documentate esperienze pregresse richieste in ragione dell'importo dell'affidamento;

#### **Art. 15**

##### **Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. Il Dirigente dell'unità organizzativa con proprio atto, nomina il RUP in base al tipo di affidamento da effettuare.

2. Il RUP nominato, nella sua piena discrezionalità, può effettuare ricerche o indagini informali con richieste di preventivi a più operatori economici.

Al termine dell'attività istruttoria il RUP redige una relazione dando atto dell'attività compiuta proponendo la scelta di un operatore economico a cui affidare la fornitura o il servizio.

3. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia ed accesso al mercato.

4. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

5. Nel provvedimento di affidamento va dato atto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- del nominativo del RUP
- degli elementi essenziali del contratto;
- della copertura finanziaria;
- del rispetto, se richiesto, dei criteri ambientali minimi.

6. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
- mediante la consultazione dei prezzi praticati da piattaforme elettroniche;
- mediante una ricerca internet dei prezzi praticati per i servizi o le forniture richieste.

**Art. 16**  
**Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. A.R.R.R. S.p.A. procederà alla verifica delle dichiarazioni secondo il Regolamento per i controlli a campione adottato da A.R.R.R. S.p.A.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, A.R.R.R. S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante da 1 a 12 mesi in base alla gravità della violazione decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore pari a 40.000,00 euro, sino a 139.999,00 euro per i servizi e forniture la Società procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dall'art 99 del Codice.

**Art 17**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento non si applica alle minute spese disciplinate dall'apposito regolamento di gestione della cassa aziendale economica di A.R.R.R. S.p.A.

2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), telematici.

3. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

4. Le procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento costituiscono attività rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, in tema di Responsabilità Amministrativa degli Enti, essendo coinvolte nei protocolli di Prevenzione di fattispecie di Reato contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire successivamente, prevalgono automaticamente senza necessità di apposita modifica.